

Pubblicato il 09/05/2019

N. 03021/2019REG.PROV.COLL.

N. 03782/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3782 del 2019, proposto da Ufficio Territoriale del Governo Bari, Sottocommissione Elettorale Circondariale - Corato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Rossella Gavioli, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vania Romano in Roma, viale Mazzini n.6;

nei confronti

Comune Di Corato, Nuova Democrazia Cristiana Europea, Lista Elettorale Unione di Centro Corato - non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00611/2019, resa tra le parti, concernente l'ammissione della lista

elettorale “NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA” al procedimento elettorale per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corato del 26 maggio 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rossella Gavioli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l'Avvocato Davide Bellomo su delega di Rossella Chieffi e l'Avvocato dello Stato Paola Zerman;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con verbale n. 31 del 27 aprile 2019, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corato ha negato l'ammissione della lista elettorale “NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA” al procedimento elettorale per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corato del 26 maggio 2019, avendo rilevato che, nell'ambito della delega al soggetto autorizzato all'utilizzo del simbolo relativo, la firma non era stata apposta nello spazio all'uopo destinato (ma in quello destinato all'autentica del pubblico ufficiale) e che mancava il timbro del notaio abilitato all'autenticazione della firma. Dette incongruenze hanno indotto la Sottocommissione a ritenere non certa la provenienza dell'atto di delega da parte del soggetto asseritamente delegante, in contrasto con quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993.

2. Con ricorso notificato il 30 aprile 2019, la sig.ra Gavioli, nella qualità di candidata e di soggetto delegato alla presentazione della lista dei candidati, ha impugnato il citato provvedimento.

Le amministrazioni intimate si sono costituite regolarmente in giudizio, contrastando l'avversa domanda.

3. Il Tar Bari, con sentenza oggi impugnata n. 611/2019, ha accolto il ricorso sostenendo, in sintesi, che *“la normativa in questione.. non impedisce al notaio di verbalizzare l'operazione di autenticazione della dichiarazione su foglio allegato alla dichiarazione stessa, trattandosi di un documento unico ed indissolubile per effetto della materiale apposizione dei timbri di congiunzione da parte dello stesso notaio precedente... nel caso che occupa, la congiunzione materiale dell'autentica alla delega, a mezzo di timbri di congiunzione”* dà *“luogo ad una presunzione di riferibilità dell'autentica stessa alla delega cui accede”*.

4. Appellano in questa sede la Prefettura di Bari - UTG e la Sottocommissione Elettorale Circondariale - Corato, eccependo, rispetto alle valutazioni espressa dal giudice di primo grado, che:

- la finalità delle formalità imposte dall'art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993 è quella di poter riferire la candidatura, proposta sotto un determinato simbolo, al partito politico titolare di tale simbolo, e quindi di scongiurare che gli elettori possano essere tratti in inganno;

- nel caso in esame, il Tar Bari ha del tutto ommesso di considerare che la delega conferita dal rappresentante politico del partito *“Democrazia cristiana Europea”* è stata conferita nella parte riservata al notaio per l'autenticazione; che la firma di presunto conferimento della delega è stata apposta su un foglio separato, materialmente congiunto al primo con degli spilli; e che è assente il timbro notarile, anch'esso elemento costitutivo della procedura di autenticazione.

- tale gravi violazioni delle formalità richieste dalla legge dimostrano come il delegante non abbia assunto la paternità della dichiarazione e come invece abbia, con ogni probabilità, sottoscritto un foglio senza nemmeno leggerlo. Tanto connota di incertezza il riferimento della firma alla delega così conferita.

5. Si è costituita in giudizio Gavioli Rossella, la quale ha controdedotto alle argomentazioni avversarie, chiedendone l'integrale reiezione.

6. La causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza del 9 maggio 2019.

7. L'appello è infondato.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 132 del 1993 all'atto di presentazione della candidatura o della lista deve essere *“allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso”*.

8. Il documento di cui si controverte risulta costituito da due fogli, uniti da punti metallici, con apposto il timbro di congiunzione del notaio dott. Luca Fornaro sui relativi bordi di contatto.

All'interno di tale documento, la delega conferita dall'avv. Filiberto Palumbo, quale presidente dell'associazione cui la lista fa capo, risulta:

- firmata dal delegante in calce al primo foglio, sebbene non nello spazio a ciò destinato ma in quello, sottostante, destinato alla autentica del pubblico ufficiale;
- provvista dell'autenticazione redatta dal notaio su foglio separato e congiunto, munito di timbro e di firma autografa del pubblico ufficiale autenticante.

9. Tutto ciò posto, la censura di parte appellante, secondo cui la delega sarebbe stata apposta *“...in foglio separato, materialmente congiunto esclusivamente con gli spilli”* non risponde alla reale consistenza del documento come sopra illustrata.

- Dalla disamina dell'atto di delega risulta chiaramente che la firma del delegante è apposta in calce al primo foglio, successivamente alla dichiarazione di delega, e non su foglio separato.

- Sul secondo foglio, sul quale spicca il timbro di congiunzione del Notaio, è invece riportata la relazione di autentica di firma ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445/2000 redatta dal medesimo notaio, previa identificazione del delegante.

- Infine, nella parte sottostante la relazione di autentica, risultano apposti il timbro e la firma del notaio autenticante.

10. Sempre alla stregua delle riferite risultanze documentali, non paiono sussistere fondati motivi di incertezza in ordine alla paternità della sottoscrizione del soggetto delegante, poiché apposta dinanzi al notaio autenticante, il quale, come risulta dalla relazione di autentica, ha certificato di averla raccolta personalmente dopo aver curato l'identificazione del delegante firmatario.

Il medesimo Notaio, con l'apposizione del proprio timbro di congiunzione, ha inoltre conferito unicità al documento di delega.

11. L'art. 2 del D.P.R. n.132/1993 appare quindi correttamente osservato, dovendosi condividere quanto affermato dal Giudice di primo grado in ordine al fatto che *“...la normativa in questione .. non impedisce al notaio di verbalizzare l'operazione di autenticazione della dichiarazione su foglio allegato alla dichiarazione stessa, trattandosi di un documento unico ed indissolubile per effetto della materiale apposizione dei timbri di congiunzione da parte dello stesso notaio procedente...”*.

D'altra parte la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto l'unitarietà del modulo documentale composto da fogli diversi ma stabilmente collegati tra di loro, mediante segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali sono, appunto, la spillatura e l'apposizione di un timbro o di una firma (Cons. Stato, sez. V, n. 6544/2006; n. 5925/2010; nn. 2552, 2556 e 2557/2011; n. 2499/2013).

A fronte di ciò, la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto che possa indurre a dubitare della natura *ab origine* unitaria del complessivo modulo documentale innanzi descritto.

12. Priva di pregio giuridico appare, infine, la censura della parte appellante secondo cui il posizionamento della firma del delegante non in corrispondenza dello spazio previsto nel prestampato in atti costituirebbe una violazione di legge sanzionata con la nullità.

Invero, dall'esame della delega si evince che la firma è stata apposta di seguito alla dichiarazione di delega, sicché non può dubitarsi che la stessa sia a quest'ultima collegata – in assenza di ulteriori dichiarazioni, sempre riferibili al soggetto delegante, poste all'interno del medesimo documento e alle quali la sottoscrizione potrebbe altrimenti intendersi riferita, secondo un criterio di congruenza logico-contenutistica.

In ogni caso, l'ipotesi di nullità argomentata dalla parte appellante in relazione alla incongruenza formale contestata non trova alcun pertinente e specifico addentellato normativo di riferimento.

13. Ne consegue, la complessiva infondatezza dell'appello.

14. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della relativa peculiarità del caso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO